

XII CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

ALLEGATO 1 – DOSSIER PER LA XVIII SESSIONE (22.02.2024)

IL CONSIGLIO PRESBITERALE NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO

Libro II (Il popolo di Dio) – Parte II (La costituzione gerarchica della Chiesa) – Sezione II (Le Chiese particolari e i loro raggruppamenti) – Titolo III (Struttura interna delle Chiese particolari)

CAPITOLO III (Cann. 495 - 502)

IL CONSIGLIO PRESBITERALE E IL COLLEGIO DEI CONSULTORI

Can. 495 - §1. In ogni diocesi si costituisca il consiglio presbiterale, cioè un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbitero, sia come il senato del Vescovo; spetta al consiglio presbiterale coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata.

§2. Nei vicariati e nelle prefetture apostoliche il Vicario o il Prefetto costituiscano un consiglio composto da almeno tre presbiteri missionari e sentano il loro parere, espresso anche per lettera, negli affari più importanti.

Can. 496 - Il consiglio presbiterale abbia propri statuti approvati dal Vescovo diocesano, attese le norme emanate dalla Conferenza Episcopale.

Can. 497 - Per quanto riguarda la designazione dei membri del consiglio presbiterale:

- 1) circa la metà venga liberamente eletta dagli stessi sacerdoti a norma dei canoni seguenti e degli statuti;
- 2) alcuni sacerdoti, a norma degli statuti, devono essere membri di diritto, tali cioè che appartengano al consiglio per l'ufficio loro affidato;
- 3) il Vescovo diocesano è libero di nominarne alcuni.

Can. 498 - §1. Hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del consiglio presbiterale:

- 1) tutti i sacerdoti secolari incardinati nella diocesi;
- 2) i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio.

§2. Per quanto gli statuti lo prevedono, lo stesso diritto di elezione può essere conferito ad altri sacerdoti che abbiano nella diocesi il domicilio o il quasi-domicilio.

Can. 499 - Il modo di eleggere i membri del consiglio presbiterale deve essere determinato dagli statuti, però in modo tale che, per quanto è possibile, i sacerdoti del presbitero siano rappresentati soprattutto in ragione dei diversi ministeri e delle diverse zone della diocesi.

Can. 500 - §1. Spetta al Vescovo diocesano convocare il consiglio presbiterale, presiederlo e determinare le questioni da trattare oppure accogliere quelle proposte dai membri.

§2. Il consiglio presbiterale ha solamente voto consultivo; il Vescovo diocesano lo ascolti negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto.

§3. Il consiglio presbiterale non può mai agire senza il Vescovo diocesano al quale soltanto spetta la responsabilità di far conoscere ciò che è stato stabilito a norma del §2.

Can. 501 - §1. I membri del consiglio presbiterale siano designati per il tempo determinato dagli statuti, però in modo tale che entro un quinquennio si rinnovi tutto il consiglio o una parte di esso.

§2. Quando la sede diventa vacante, il consiglio presbiterale cessa e i suoi compiti sono svolti dal collegio dei consultori; entro un anno dalla presa di possesso, il Vescovo deve costituire nuovamente il consiglio presbiterale.

§3. Se il consiglio presbiterale non adempie il compito affidatogli per il bene della diocesi oppure ne abusa gravemente, il Vescovo diocesano, consultato il Metropolita, o, se si tratta della stessa sede metropolitana, il Vescovo suffraganeo più anziano per promozione, può scioglierlo, ma entro un anno deve costituirlo nuovamente.

Can. 502 - §1. Fra i membri del consiglio presbiterale il Vescovo diocesano nomina liberamente alcuni sacerdoti, in numero non minore di sei e non maggiore di dodici, i quali costituiscono per un quinquennio il collegio dei consultori, con i compiti determinati dal diritto; tuttavia al termine del quinquennio esso continua ad esercitare le sue funzioni finché non viene costituito il nuovo collegio.

§2. Il collegio dei consultori è presieduto dal Vescovo diocesano; mentre poi la sede è impedita o vacante, è presieduto da colui che sostituisce interinalmente il Vescovo oppure, se costui non è ancora stato costituito, dal sacerdote più anziano di ordinazione nel collegio dei consultori.

§3. La Conferenza Episcopale può stabilire che i compiti del collegio dei consultori siano affidati al capitolo cattedrale.

§4. Nel vicariato e nella prefettura apostolica i compiti del collegio dei consultori spettano al consiglio della missione di cui al can. 495, §2, a meno che il diritto non stabilisca diversamente.

STATUTO DEL CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

L.V.D. CII (2011) pp. 40-47

Considerato che il Consiglio Presbiterale Diocesano è un gruppo di sacerdoti che, rappresentando il presbiterio, ha il compito di “*coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata*” (Can. 495 § 1);

Affinché il medesimo Consiglio possa, in conformità alle indicazioni del 37° Sinodo Diocesano, conseguire nel modo più efficace le proprie finalità;

A norma del Can. 496,

**con il presente
ATTO**

promulghiamo *ad experimentum* per tre anni lo *Statuto* del Consiglio Presbiterale Diocesano, allegato al presente decreto.

Bergamo, 18 gennaio 2011

+ Francesco Beschi, Vescovo

Don Gianluca Marchetti, Cancelliere Vescovile

Confermato poi definitivamente con decreto vescovile nel 2014

Statuto del Consiglio Presbiterale Diocesano

1. Natura, competenze

Art. 1

Il Consiglio Presbiterale Diocesano (CPr) è costituito da presbiteri rappresentanti l'intero presbiterio, come il senato del Vescovo; ad esso spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi, a norma del diritto, affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione del popolo di Dio a lui affidata (cf. can. 495 § 1).

Art. 2

Il CPr è presieduto dal Vescovo.

Il CPr è convocato dal Vescovo a cui spetta determinare le questioni da trattare, sentendo anche le proposte dei Consiglieri (cf. can. 500 § 1).

Art. 3

Il CPr ha voto consultivo; il Vescovo ne richiede il parere negli affari di maggiore importanza, ma ha bisogno del suo consenso solo nei casi espressamente previsti dal diritto (cf. can. 500 § 2).

A norma del diritto universale, il Vescovo è tenuto a sentire il Consiglio, nei seguenti casi: celebrazione del Sinodo diocesano (cf. can. 461 § 1); l'erezione, la soppressione e la modifica rilevante delle parrocchie (cf. can. 515 § 2); la destinazione delle offerte parrocchiali e la remunerazione dei sacerdoti con funzioni parrocchiali (cf. can. 531); la remunerazione dovuta dagli enti ecclesiastici ai sacerdoti che esercitano presso di essi il ministero (cf. art. 33 delle "Norme circa

gli enti e i beni ecclesiastici in Italia"); l'istituzione dei Consigli pastorali parrocchiali (cf. can. 536 § 1); la costruzione di una nuova chiesa (cf. can. 1215 § 2); la riduzione a uso profano di una chiesa (cf. can. 1222, § 2); l'imposizione di un tributo alle persone giuridiche pubbliche soggette al Vescovo (cf. can. 1263).

Non sono pertinenti al CPR le questioni relative allo stato delle persone fisiche, né quelle relative a nomine, rimozioni, trasferimenti.

Art. 4

Fra i membri del CPR, il Vescovo nomina liberamente alcuni sacerdoti per costituire il Collegio dei Consultori, con i compiti determinati dal diritto (cf. can. 502).

Su proposta del Vescovo, il CPR costituisce stabilmente un gruppo di Parroci con i quali il Vescovo deve trattare della rimozione di un Parroco dal suo ufficio o dell'imposizione del suo trasferimento (cf. cann. 1742 § 1 e 1750).

2. Composizione, designazione, durata in carica

Composizione

Art. 5

Il CPR si articola in: 1. Presidente; 2. Assemblea; 3. Segreteria.

1. Il Presidente dell'assemblea è il Vescovo, che la convoca e la presiede.
2. L'Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri indicati dal Vescovo, secondo quanto stabilito dall'apposito Regolamento elettorale.
3. La Segreteria è nominata dal Vescovo.

Modalità di designazione

Art. 6

A norma del can. 498 hanno diritto attivo e passivo di elezione in ordine alla costituzione del CPR:

- a) tutti i sacerdoti secolari incardinati nella Diocesi;
- b) i sacerdoti secolari non incardinati nella Diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella Diocesi, esercitano in suo favore, su incarico dell'Ordinario diocesano, qualche ufficio.

Norme elettorali specifiche vengono stabilite in occasione delle elezioni.

Durata in carica

Art. 7

Il CPR nel suo insieme si rinnova ogni cinque anni (cf. can. 501 § 1). Allo scadere del mandato, il Vescovo dà avvio con proprio decreto alle procedure necessarie per il rinnovo del Consiglio e, una volta avvenute le elezioni, lo costituisce per il successivo quinquennio.

Art. 8

I singoli Consiglieri decadono dall'incarico: per dimissioni, presentate al Vescovo e da lui accettate; per trasferimento ad altro vicariato, nel caso di consiglieri rappresentanti vicariali; per trasferimento ad altro incarico nel caso di consiglieri eletti dai Collegi speciali o membri in ragione del proprio ufficio; per trasferimento ad altra Diocesi nel caso di presbiteri religiosi designati secondo il Regolamento elettorale; per assenze ingiustificate; per altre cause previste dal Regolamento elettorale o dal diritto (cf. can. 184).

Art. 9

Tutti i presbiteri presenti in Consiglio in forza di un'elezione, qualora decadessero per qualsiasi motivo, verranno sostituiti, a seconda dei casi, o dal primo dei candidati non eletti durante le votazioni in cui è stato costituito il Consiglio in carica ovvero con nuove elezioni. I consiglieri che fanno parte del Consiglio in virtù del loro ufficio, qualora decadano da quest'ultimo, saranno sostituiti dai loro successori. Il Vescovo potrà sostituire liberamente quei membri del Consiglio che vi fanno parte in virtù di una sua nomina e che, per una qualsiasi ragione, sono decaduti dal Consiglio. I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

3. La Segreteria

Art. 10

Il CPr ha una Segreteria di almeno tre membri nominata dal Vescovo tra i membri del Consiglio. La Segreteria resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio. Alla Segreteria potrà essere cooptata una o più persone, non facenti parte del Consiglio Presbiterale, con funzioni ausiliarie.

Art. 11

Spetta alla Segreteria:

- a) tenere l'elenco aggiornato dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPr;
- b) curare la redazione dell'ordine del giorno;
- c) ricevere le proposte per la formulazione dell'ordine del giorno, le richieste per la convocazione delle sessioni straordinarie, le interpellanze rivolte al Vescovo;
- d) trasmettere ai Consiglieri, nei termini stabiliti, l'avviso di convocazione, l'ordine del giorno delle sessioni e i relativi strumenti di lavoro;
- e) notare le assenze e ricevere le note di giustificazione;
- f) redigere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riguardanti l'attività del Consiglio e tenerne l'archivio.

4. Le sessioni, lo svolgimento delle sessioni e l'ordine del giorno

Le sessioni

Art. 12

Il CPr si riunisce in sessione ordinaria almeno quattro volte all'anno.

Art. 13

Il CPr può essere convocato in sessione straordinaria, su iniziativa del Vescovo o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

I Consiglieri che richiedono la convocazione dovranno presentare istanza scritta alla Segreteria, precisando i temi da trattare all'ordine del giorno.

La convocazione dovrà essere fatta entro un mese dalla data in cui è stata presentata la richiesta.

Art. 14

I membri del CPr hanno il dovere di partecipare personalmente tutte le volte che sono convocati, non possono quindi farsi rappresentare. La loro presenza è richiesta per tutta la durata della sessione.

L'assenza deve essere giustificata alla Segreteria o prima della sessione o entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento. L'assenza ingiustificata dalle sessioni del Consiglio per tre volte, anche non consecutive, comporta la decadenza, salvo diverso giudizio del Vescovo.

Lo svolgimento delle sessioni

Art. 15

Il Vescovo presiede le sessioni personalmente o per mezzo del vicario generale.

Art. 16

Prima di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al segretario. In assenza di opposizioni, il verbale si ritiene approvato.

Art. 17

Dovendo trattare argomenti che esigono una competenza specifica, il Vescovo può invitare alle sedute del Consiglio taluni esperti, sacerdoti o laici, che illustrino gli aspetti del problema. Essi non hanno però diritto di voto.

Art. 18

I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola. Gli interventi non devono superare un tempo ragionevole. L'eventuale testo scritto degli interventi deve essere consegnato alla Segreteria entro dieci giorni dall'avvenuto svolgimento della sessione.

Art. 19

Il Vescovo può chiedere al Consiglio di studiare e discutere un argomento suddividendosi in gruppi.

Art. 20

Al termine della sessione la Segreteria formula eventuali mozioni conclusive da sottoporre a votazione. Sulle singole mozioni l'Assemblea adotta le proprie deliberazioni ordinariamente nella sessione successiva, oppure nella stessa sessione, se così decide l'Assemblea col consenso del Vescovo.

Art. 21

Il voto verrà espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo, a scrutinio segreto.

Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, verranno designati dal Consiglio, su proposta del segretario, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 22

L'Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Le deliberazioni dell'Assemblea risulteranno approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

L'ordine del giorno

Art. 23

L'ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo e viene redatto dalla Segreteria.

Art. 24

Ogni Consigliere, per tramite della Segreteria, può presentare al Vescovo proposte per l'iscrizione di determinati argomenti all'ordine del giorno.

Il Vescovo inserirà nell'ordine del giorno gli argomenti, pertinenti al Consiglio, la cui trattazione è domandata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, con richiesta scritta presentata alla Segreteria.

Art. 25

La Segreteria cura la spedizione dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno almeno quindici giorni prima delle sessioni.

5. Rapporti con il presbiterio e altri organismi diocesani**Rapporti con il presbiterio****Art. 26**

Ogni Consigliere rappresenta tutto il presbiterio, senza vincolo di mandato. Proprio per questo il Consigliere deve impegnarsi a preparare le sessioni del Consiglio nelle riunioni del clero e a dare relazione dell'attività del Consiglio ai confratelli. I presbiteri religiosi facenti parte del Consiglio provvederanno secondo le modalità più opportune a forme analoghe di rapporto con i loro confratelli.

Rapporto con il Collegio dei Consultori**Art. 27**

Il Collegio dei Consultori (CoCo), formato da membri del CPr scelti dal Vescovo, collabora più strettamente con il Vescovo nelle modalità previste dal diritto (cf. can. 502), sentendosi partecipe della cura pastorale propria di tutto il presbiterio e in particolare del CPr.

È opportuno quindi che vengano mantenuti stretti rapporti tra i due organismi.

In particolare:

- a) una volta all'anno il CoCo dà relazione al CPr circa la propria attività;
- b) soprattutto in occasione della relazione annuale il CPr può offrire al CoCo pareri e suggerimenti circa la sua attività;
- c) il CoCo può richiedere al Vescovo di sentire il CPr su determinati argomenti di per sé di competenza del Collegio, ma rilevanti per il presbiterio diocesano.

Art. 28

In sede vacante il CPr cessa e i suoi compiti sono svolti dal CoCo; entro un anno però dalla presa di possesso, il nuovo Vescovo deve costituire il CPr (cf. can. 501 § 2).

Rapporti con il Consiglio Pastorale Diocesano**Art. 29**

Consapevoli di essere entrambi organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione al governo pastorale del Vescovo, il CPr e il Consiglio Pastorale Diocesano cercano di favorire in ogni modo una profonda relazione tra loro. Spetta, in particolare, ai presbiteri membri di entrambi i Consigli promuovere lo scambio reciproco tra i due Consigli.

Rapporti con gli altri organismi diocesani**Art. 30**

Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il CPr ricerca gli opportuni collegamenti anche con gli altri organismi, con gli Uffici di Curia e con le diverse realtà ecclesiali diocesane.

6. Pubblicità degli atti del Consiglio Presbiterale

Art. 31

I verbali delle sessioni del CPr, redatti dalla Segreteria e approvati dal Consiglio stesso e dal Vescovo (cf. can. 500 § 3), sono conservati nell'archivio diocesano e pubblicati su *La Vita Diocesana*.

7. Norme finali

Art. 32

Le spese per il funzionamento del CPr sono a carico della Diocesi.

Art. 33

Se il CPr non adempie il compito affidatogli per il bene della Diocesi, oppure ne abusa gravemente, può essere sciolto dal Vescovo, dopo aver consultato il Metropolita. Entro un anno, però, il CPr deve essere ricostituito (cf. can. 501 § 3).

Art. 34

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.

REGOLAMENTO ELETTORALE DEL XII CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO

Art. 1 Composizione

Il XII Consiglio Presbiterale Diocesano sarà composto da 63 membri:

- 31 sacerdoti, eletti all'interno delle singole Fraternità Presbiterali tra i sacerdoti della medesima Fraternità (sacerdoti incardinati nella Diocesi di Bergamo o sacerdoti non incardinati nella diocesi di Bergamo che dimorando in Diocesi vi esercitano un ufficio pastorale affidato loro dal Vescovo diocesano);
- 15 sacerdoti, eletti da tutti i sacerdoti (incardinati nella Diocesi di Bergamo o non incardinati nella diocesi di Bergamo che dimorando in Diocesi vi esercitano un ufficio pastorale) tra i sacerdoti incardinati in Diocesi o sacerdoti non incardinati nella diocesi di Bergamo che dimorando in Diocesi vi esercitano un ufficio pastorale affidato loro dal Vescovo diocesano;
- 4 sacerdoti, eletti secondo le modalità stabilite dal Segretariato Diocesano dei religiosi, in rappresentanza dei presbiteri membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica che, risiedendo in Diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio;
- 8 sacerdoti in forza del loro ufficio;
- 5 sacerdoti di libera nomina vescovile.

Art. 2 Commissione elettorale

L'organizzazione e la responsabilità delle elezioni del XII Consiglio Presbiterale Diocesano sono affidate a una Commissione elettorale diocesana nominata dal Vescovo.

Art. 3 Modalità di elezione dei rappresentanti delle Fraternità e dei rappresentanti del clero da parte dei sacerdoti residenti in Diocesi

Tutti i sacerdoti residenti in Diocesi (incardinati nella Diocesi di Bergamo o non incardinati nella Diocesi di Bergamo che qui dimorando vi esercitano un ufficio pastorale affidato loro dal Vescovo diocesano) esprimeranno le loro preferenze presso il seggio che verrà costituito all'interno della propria Fraternità Presbiterale con le seguenti modalità:

1. Ogni Moderatore di Fraternità provvederà a convocare, mediante lettera e/o e-mail inviata ai sacerdoti aventi diritto entro venerdì 6 settembre 2019, tutti i sacerdoti appartenenti alla propria Fraternità per il giorno *mercoledì 18 settembre 2019*. Il Moderatore di Fraternità o chi ne fa le veci (segretario della Fraternità o il parroco più anziano per età della Fraternità) costituiranno il seggio elettorale. Le liste di coloro che, in occasione dell'elezione, godono di voce attiva e passiva, saranno disponibili sul sito diocesano in un'apposita sezione dedicata alle elezioni del XII Consiglio presbiterale.
2. La convocazione degli aventi diritto si ha da ritenersi ritualmente notificata con la deposizione delle liste elettorali presso la Cancelleria vescovile e la segnalazione dell'avviso di convocazione dei seggi elettorali di ogni singola Fraternità sulla bacheca nell'apposita sezione del sito diocesano; pertanto la mancata ricezione della convocazione personale da parte di qualcuno degli aventi diritto non costituisce causa di rescissione dell'elezione.
3. Il diritto di voto compete solo agli aventi diritto presenti nel giorno, luogo e ora stabiliti. Gli aventi diritto che non potessero, per gravi ragioni, presenziare alle votazioni, potranno delegare, oralmente o per iscritto, un altro sacerdote ad esprimere la loro preferenza. Ad ogni sacerdote è consentito ricevere al massimo due deleghe.
4. Il Moderatore della Fraternità ovvero chi ne fa le veci, in qualità di presidente delle operazioni elettorali, investito dei poteri necessari a eliminare ogni eventuale difficoltà di applicazione, constatata la presenza di oltre la metà degli aventi diritto computando anche le deleghe, condizione questa necessaria perché si possa validamente procedere alle operazioni di voto. Al presidente del seggio compete di sovrintendere alle operazioni organizzative, alla verbalizzazione e alle comunicazioni.

5. La segreteria del seggio è affidata ai due sacerdoti più giovani per età presenti all'assemblea elettiva.
6. Ad ognuno degli aventi diritto verranno consegnate due schede:
 - una per esprimere il voto per un sacerdote della Fraternità; su questa scheda potrà essere indicato un solo nominativo; qualora fosse indicato sulla scheda più di un nominativo, quelli aggiunti oltre il primo si avranno per non scritti;
 - una per esprimere il voto per l'elezione di 15 sacerdoti rappresentanti del presbiterio diocesano; su questa scheda potrà essere indicato un nominativo per ognuna delle tre fasce di ordinazione nelle quali vengono suddivisi i sacerdoti incardinati in Diocesi o sacerdoti non incardinati nella diocesi di Bergamo che dimorando in Diocesi vi esercitano un ufficio pastorale affidato loro dal Vescovo diocesano (sacerdoti fino a 15 anni di ordinazione [2004-2019], sacerdoti da 15 anni fino a 30 anni di ordinazione [1989-2003], sacerdoti oltre i 30 anni di ordinazione [fino al 1988 compreso]); qualora fosse indicato sulla scheda più di un nominativo per fascia, quelli aggiunti oltre il primo si avranno per non scritti.

A coloro che dispongono di deleghe verranno consegnate tante schede quante sono le deleghe. Le schede di voto dovranno essere quindi riposte dai votanti nelle due urne che verranno appositamente predisposte.

7. Concluse le votazioni, il presidente dichiarerà terminate le operazioni di voto e si darà quindi inizio a quelle di scrutinio di tutte le schede ad opera della segreteria del seggio.
8. All'esito della votazione per il rappresentante della Fraternità sarà proclamato eletto colui che avrà ottenuto la maggioranza assoluta (più della metà) dei voti validi. Qualora nessuno ottenesse al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei voti, si procederà immediatamente ad una nuova votazione, secondo le modalità sopra descritte. Anche in questa seconda votazione sarà proclamato eletto colui che avrà ottenuto la maggioranza assoluta (più della metà) dei voti. Qualora anche nella seconda votazione nessun candidato raggiungesse la maggioranza assoluta dei voti validi, allora si procederà al ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti. In situazioni di parità, verrà utilizzato, per il ballottaggio, il criterio del più anziano di età. Nel ballottaggio non potranno essere fatte valere le deleghe, né potranno votare i due candidati al ballottaggio stesso. Se l'esito del ballottaggio fosse di parità, allora sarà proclamato eletto il più anziano di età.
9. Il presidente, dopo la proclamazione dei risultati dell'elezione del rappresentante della Fraternità, provvede a chiedere all'eletto presente all'assemblea elettiva la sua accettazione dell'elezione, che viene verbalizzata. Qualora l'eletto non accettasse l'elezione allora si procederà a nuove votazioni secondo la procedura di cui al n. 8. Se colui che viene eletto non fosse presente all'assemblea, il presidente provvederà a comunicargli l'avvenuta elezione.
10. Per quanto riguarda l'elezione dei rappresentanti del presbiterio diocesano la segreteria del seggio si limiterà allo spoglio delle rispettive schede.
11. La segreteria del seggio dovrà annotare nel verbale della seduta elettorale il numero dei suffragi riportati da ciascuno dei candidati distinguendo le preferenze espresse nelle schede per il rappresentante della Fraternità e nelle schede per i rappresentanti del clero, compresi quelli che abbiano ottenuto un solo voto, così come indicato nel verbale stesso.
Il verbale, sottoscritto dal presidente del seggio, verrà quindi immediatamente trasmesso alla Cancelleria vescovile via fax (0354983110) o via mail in pdf (cancelleria@curia.bergamo.it) e quindi, in originale, via posta o brevi manu.
12. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni generali del diritto.

Art. 4 Modalità di elezione dei rappresentanti del clero da parte dei sacerdoti non residenti in Diocesi

I sacerdoti incardinati ma residenti fuori Diocesi riceveranno tramite posta la scheda per esprimere le loro tre preferenze per l'elezione dei 15 sacerdoti rappresentanti del clero, una preferenza per ognuna

delle tre fasce di ordinazione nelle quali vengono suddivisi i sacerdoti incardinati in Diocesi o sacerdoti non incardinati nella diocesi di Bergamo che dimorando in Diocesi vi esercitano un ufficio pastorale affidato loro dal Vescovo diocesano (sacerdoti fino a 15 anni di ordinazione [2004-2019], sacerdoti da 15 anni fino a 30 anni di ordinazione [1989-2003], sacerdoti oltre i 30 anni di ordinazione [fino al 1988 compreso]). Le liste di coloro che, in occasione dell'elezione, godono di voce attiva e passiva, saranno disponibili sul sito diocesano in un'apposita sezione dedicata alle elezioni del XII Consiglio presbiterale. Una volta espresso il proprio voto spediranno la scheda in busta chiusa alla Commissione elettorale. La busta dovrà pervenire, alla Commissione elettorale, entro e non oltre le ore 13.00 del 18 settembre 2019. La Commissione elettorale provvederà, man mano riceverà le buste, a registrare i votanti, aprire le buste e riporre le schede in un'apposita urna, senza consultarle.

I sacerdoti incardinati ma residenti fuori Diocesi potranno delegare verbalmente o per iscritto o via e-mail un altro sacerdote incardinato in Diocesi ad esprimere le loro preferenze. Il sacerdote delegato dovrà recarsi entro il 18 settembre 2019 presso il seggio istituito presso la Curia Diocesana all'Ufficio Cancelleria e votare a nome e per conto del delegante. Ad ogni sacerdote è consentito ricevere al massimo due deleghe. Il seggio presso la Curia è aperto dal 2 settembre 2019 fino al 18 settembre 2019, da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 12.30.

Dopo le ore 13.00 del 18 settembre 2019 le schede pervenute verranno scrutinate.

Art. 5 Proclamazione dei 15 sacerdoti rappresentanti del clero

Passato il termine delle ore 13.00 del 18 settembre 2019, ricevuti tutti i verbali delle elezioni svoltesi nelle singole Fraternità e dopo aver proceduto allo spoglio dei voti espressi dai sacerdoti residenti fuori Diocesi tramite busta inviata per posta o per delega, la Commissione elettorale procederà al conteggio totale delle preferenze per l'elezione dei 15 sacerdoti rappresentanti del clero.

Risulteranno eletti i primi 5 sacerdoti con il maggior numero di voti per ognuna delle tre fasce di ordinazione predette. In situazione di parità che porterebbe oltre il numero di 5 membri per fascia, verrà utilizzato il criterio del più anziano. Se risultasse tra i primi 5 un sacerdote già eletto come rappresentante di una Fraternità o membro di diritto, al suo posto il sacerdote risultato sesto si considererà eletto come rappresentante del clero per quella fascia di ordinazione.

Una volta ottenuta la conferma dell'accettazione della nomina da parte dei 15 sacerdoti, la Commissione provvederà a pubblicare sul sito diocesano gli esiti delle votazioni e il nome dei 15 sacerdoti eletti in rappresentanza del clero.

Art. 6 Elezione dei rappresentanti dei presbiteri religiosi

Per l'elezione dei rappresentanti dei presbiteri membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica che risiedendo in Diocesi esercitano in suo favore qualche ufficio, al Consiglio del Segretariato diocesano dei religiosi è affidato il compito di trasmettere al Vicario Generale, entro e non oltre le ore 13.00 di mercoledì 18 settembre 2019, sei nomi di presbiteri religiosi che, membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica, risiedono in Diocesi esercitando in suo favore qualche ufficio. I primi quattro nomi segnalati nella lista entreranno a far parte del XII Consiglio Presbiterale Diocesano in rappresentanza dei presbiteri religiosi residenti ed operanti in Diocesi di Bergamo. Al Consiglio del Segretariato diocesano dei religiosi è data ampia facoltà di scegliere le modalità ritenute più opportune per indicare i presbiteri religiosi candidati alla nomina a membri del Consiglio Presbiterale Diocesano.

Art. 7 Membri di diritto

Fanno parte del Consiglio Presbiterale Diocesano in forza del loro ufficio i membri del Consiglio episcopale. Nello specifico: Mons. Davide Pelucchi, Vicario Generale; Abate P. Giordano Rota, Vicario Episcopale per la Vita Consacrata; Mons. Lino Casati, Vicario Episcopale per le Unità Pastorali; Mons. Vittorio Nozza, Vicario Episcopale per i Laici e per la Pastorale; Don Mario Eugenio Carminati, Vicario Episcopale per gli Affari Economici; Don Luigi Angelo Paris, Delegato Vescovile per la Formazione Permanente del Clero; Don Gustavo Bergamelli, Rettore del Seminario.

Inoltre fa parte del Consiglio Presbiterale Diocesano in forza del suo incarico il Cancelliere vescovile.

Art. 8 Membri nominati dal Vescovo

Il Vescovo nomina liberamente cinque sacerdoti a membri del Consiglio Presbiterale Diocesano.

ELENCO DEI TEMI AFFRONTATI DAL XII CONSIGLIO PRESBITERALE DIOCESANO
--

Sess.	Data	Tema
I	16/10/2019	Restituzione e condivisione sulla relazione del Vescovo: “La figura di parrocchia con connotazione missionaria e il ministero presbiterale”
II	18/12/2019	“Per una parrocchia fraterna, ospitale, prossima” – lavori di gruppo
III	04/03/2020	Il Seminario: cammini formativi e strutture (annullata per pandemia)
III	04/06/2020	Condivisione sul tema del Covid partendo da una lettera del Vescovo
IV	15/10/2020	La figura di parrocchia: La storia della parrocchia bergamasca; La cultura come provocazione per le pratiche pastorali
V	03/12/2020	La figura di parrocchia: Il principio della missione e le sue condizioni obiettive
VI	18-22/2/2021	La figura di parrocchia: La parrocchia missionaria; confronto a gruppi
VII	20/05/2021	La figura di parrocchia: presentazione dei lavori delle ultime sessioni e riflessione
VIII	14/10/2021	Situazione e nodi problematici delle Unità Pastorali a Bergamo
IX	02/12/2021	Parrocchia, ministero presbiterale e Unità Pastorali
<i>Str.</i>	<i>13/01/2022</i>	<i>Seminario minore: situazione attuale, pastorale vocazionale e prospettive concrete</i>
X	17/02/2022	Il Cammino sinodale della Chiesa universale e italiana
XI	19/05/2022	Seminario minore: sintesi delle schede delle Fraternità
XII	13/10/2022	I ministeri istituiti del lettore, dell'accolito e del catechista
XIII	01/12/2022	L'amministrazione parrocchiale tra difficoltà e opportunità pastorali
XIV	16/02/2023	Revisione della riforma delle CET e delle Fraternità Presbiterali
XV	18/05/2023	La riforma della Curia
XVI	12/10/2023	Fase sapienziale del Cammino sinodale (Gruppi di discernimento)
XVII	30/11/2023	La Caritas e l'accoglienza dei migranti; Ipotesi sulla struttura del Galgario